

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state compiute secondo i seguenti criteri.

Imposte, tasse e proventi assimilati

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Per il periodo 2026-2028 si evidenzia che il bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto delle norme applicative intervenute con legge, 27/12/2019 n° 160 (legge di bilancio 2020) che ha apportato sostanziali modifiche sull'applicazione delle componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC).

Si conferma la continuazione del progetto di recupero dell'evasione già avviato negli anni precedenti, con particolare riferimento all'imposta comunale sugli immobili (IMU).

Allo stesso tempo proseguirà anche l'attività di controllo per il recupero dell'elusione e dell'evasione in materia di tassa asporto e smaltimento rifiuti (TARI) per il periodo 2021-2025.

Tali progetti comportano lo svolgimento di attività alquanto complesse, particolarmente per quanto attiene la TARI, consistenti in diverse verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati in disponibilità dell'amministrazione ed i versamenti effettuati dai diversi contribuenti.

Più nello specifico la legge n. 160/2019 di bilancio a partire dall'anno 2020 introduce delle novità nell'ambito dei tributi comunali che possono essere così sintetizzate:

IUC

La legge di bilancio 2020 ha attuato l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nella nuova IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI.

Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la **nuova IMU** integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI applicate sino al 31 dicembre 2019.

IMU

Il comma 740 della legge di bilancio chiarisce il presupposto della nuova imposta, che è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili. Il comma precisa altresì che il possesso delle abitazioni principali e assimilate, salvo che non si tratti di abitazioni "di lusso", di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non costituisce presupposto di imposta.

L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento (co.750). I Comuni possono solo diminuirla fino all'azzeramento. Si ricorda in proposito che i fabbricati rurali strumentali erano stati esentati dall'IMU a decorrere dal 2014, mentre erano assoggettati alla TASI con aliquota massima pari allo 0,1 per cento.

Fino a tutto il 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (cosiddetti fabbricati merce), era pari allo 0,1 per cento con facoltà di aumento fino allo 0,25 per cento o diminuzione fino all'azzeramento

(co. 751). La norma ha riproposto così la disciplina TASI, in forma però transitoria. Dal 2022, infatti, l'ultimo periodo dello stesso comma dispone l'esenzione degli stessi fabbricati dalla nuova IMU.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate, il comma 754 prevede un'aliquota di base pari allo 0,86 per cento. I Comuni possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Il comma 756 regola la disciplina delle diversificazioni delle aliquote che i Comuni potranno adottare. Lo stesso prevedeva infatti che a decorrere dal 2021, in deroga alla manovrabilità dell'imposta concessa ai sensi dell'art 52 del d.lgs. 446/1997, i Comuni potevano diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef e del Ministero dell'innovazione tecnologica. Questa novità, che doveva rispondere ad esigenze di semplificazione e di maggior fruibilità da parte dei contribuenti e degli intermediari fiscali delle informazioni relative alle discipline del prelievo adottate in sede locale, pur limitando il quadro di autonomia comunale, doveva assicurare tuttavia un ventaglio ampio, ma definito, di possibilità che avrebbero dovuto essere dettagliate da apposito decreto del Mef, sentita la Conferenza Stato-Città, da adottarsi entro il primo semestre 2020.

Con decreto del 7 luglio 2023 è stato approvato il prospetto che individua le casistiche che possono essere oggetto di aliquote Imu differenziate. Con un comunicato pubblicato il 22 settembre, il dipartimento Finanze ha reso disponibile l'applicazione per l'approvazione del prospetto delle aliquote Imu, prevedendo un periodo di sperimentazione (ottobre) e poi la possibilità di caricare il prospetto per il 2024 (novembre).

L'obbligo dell'utilizzo del prospetto, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate dal predetto Prospetto, è stata posticipata, con l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, all'anno d'imposta 2025".

Il 6 settembre 2024 il Decreto del Mef ha integrato il vecchio decreto 7 luglio 2023, chiarendo le nuove e ridotte fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote. Alle amministrazioni viene chiesto di adeguarsi a partire da gennaio 2025, pena l'applicazione dell'aliquota standard.

Con nota del 10 novembre 2025, il MEF ha comunicato ai comuni - in seguito all'adozione del decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze l'apertura, a decorrere dal 12 novembre 2025, dell'applicazione informatica per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU per l'anno d'imposta 2026.

Il decreto del 6 novembre 2025 riapprova l'Allegato A del decreto del 6 settembre 2024.

Il comma 761 regola l'applicazione del tributo relativamente alla quota e ai mesi di possesso dell'immobile, assicurando la corretta suddivisione del carico tributario in corrispondenza di passaggi di proprietà o possesso: la titolarità dell'adempimento tributario resta connessa al numero di giorni di possesso nel mese del passaggio da parte dell'acquirente e del venditore, con l'opportuna precisazione che il giorno del trasferimento si considera a carico dell'acquirente e che in caso di parità di giorni riconducibili all'acquirente e al venditore, l'intero mese in cui avviene il trasferimento si pone a carico dell'acquirente.

I commi 774 e 775 disciplinano l'impianto sanzionatorio della nuova IMU, che risulta sostanzialmente immutato rispetto alla vecchia IMU.

Il comma 778 prevede la designazione del funzionario responsabile dell'imposta a cui sono demandate tutte le attività organizzative e gestionali, la firma degli atti e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta, superando così qualche incertezza in tale delicata materia insorta con la disciplina della cosiddetta Imposta unica comunale (IUC) di cui alla legge 147/2013.

Il comma 780 ha previsto, opportunamente, l'abrogazione dell'Imposta unica comunale (IUC, di cui alla legge n. 147/2013) dalla quale espunge le norme relative all'IMU e alla TASI, nonché di norme del precedente regime IMU e IUC non compatibili con il nuovo quadro, o riprese direttamente dalla nuova norma.

Oltre a far salva la TARI come disciplinata dalla legge n. 147 del 2013, il comma reca un periodo finale di generale abrogazione delle disposizioni "incompatibili" con la nuova IMU.

La Legge 197/2022 introduce all'art.1 c.759 della Legge 160/2019 la lettera g-bis stabilendo che sono considerati esenti da IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui:

- all'articolo 614, secondo comma del codice penale (reato di violazione di domicilio)
- all'articolo 633 del codice penale (invasione di terreni o edifici)

per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Per ottenere l'esenzione occorre comunicare al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all'agevolazione

La previsione di gettito della nuova IMU degli esercizi 2026-2028, viene effettuata tenendo anche in considerazione le previsioni assestate degli esercizi 2022, 2023 e 2024, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, nella misura al momento stimata sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, calcolata in Euro 526.561,02 e considerata per l'intero triennio.

Quota questa che verrà trattenuta direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata complessivamente dai contribuenti.

Tenuto conto della riunificazione IMU-TASI, la stima di entrata collegata all'IMU in bilancio 2026 è di euro 1.872.000,00 oltre ad euro 50.000,00 da recupero di evasione.

TARI

La Legge 147/2013 prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Come noto, l'*Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA)* ha approvato la deliberazione n. 443/2019 e 444/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Tali delibere, relative rispettivamente alla "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" – sulla base dei quali dovevano essere determinate le componenti tariffarie in base al nuovo Metodo tariffario dei rifiuti – e alle "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*" – che introducevano nel sistema prescrizioni in materia di trasparenza verso gli utenti finali e di trasparenza nei rapporti tra gestori e Comuni – dovevano essere applicate nella redazione dei PEF con riferimento già all'anno 2020.

L'art. 57-bis del D.L. 124/2019, convertito in legge 19/12/2019 n. 157, ha poi prorogato anche per tutto l'anno 2020 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari.

In particolare, tale disposizione ha permesso fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare, ovvero, in alternativa, commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (metodo simile alla vecchia TARSU).

Con il piano finanziario 2020 è continuata ad applicarsi la norma introdotta con il comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013, in base alla quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”. La tariffa, in ogni caso, continuava a dover essere calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal Piano Finanziario approvato contestualmente. Il 3 agosto 2021, con la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif, Arera ha sancito l'introduzione del nuovo “Metodo tariffario rifiuti” “Mtr-2”, che avrà vigenza per il secondo periodo regolatorio (2022-2025).

Pur confermando l'impianto generale del Metodo presentato alla fine del 2019 - in primis la garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate per gli operatori - sono numerose le novità che ampliano il perimetro di controllo della filiera e di conseguenza il numero di soggetti interessati.

Se il primo MTR introduceva il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, con l'MTR-2 si regolano da oggi anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. Si arriva, cioè, fino al "cancello" di impianti e di discariche, prevedendo una programmazione quadriennale, premiando il ricorso ad impianti di trattamento che valorizzino i rifiuti e penalizzando decisamente il conferimento in discarica.

La delibera ARERA 15/2022/R/rif approvata il 18 gennaio 2022 definisce poi un nuovo insieme di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica relativi alla TARI, con l'obiettivo di fissare uno standard minimo omogeneo in tutto il Paese, e superare le frammentazioni che caratterizzano i servizi di raccolta rifiuti.

Il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)” è operativo dal 1° gennaio 2023, e il Comune di Cavarzere si colloca attualmente nel primo dei quattro schemi regolatori previsti sulla base degli standard di qualità di partenza, secondo i principi di “gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”.

Nuovi obblighi sono introdotti in materia di attivazione, variazione e cessazione del servizio, così come per quel che riguarda reclami, richieste di informazione e rimborso degli importi erroneamente addebitati.

Nel mese di agosto 2023 Arera ha emanato una serie di provvedimenti che coinvolgono direttamente o indirettamente la tassa sui rifiuti:

- La Delibera Arera 385/2023 con la quale in base all'articolo 2 si prevede che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

- Con delibera Delibera 386 del 03/08/2023 Arera ha provveduto ad istituire dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani andando ad impattare direttamente sulla gestione della Tassa Rifiuti, prevedendo, attraverso un particolare meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, una somma aggiuntiva da indicare nei documenti di riscossione della TARI in aggiunta alle tariffe tradizionali destinate alla copertura del costo del servizio. Tale meccanismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 60/22 cosiddetta legge Salva Mare, riguarda anche le campagne di pulizia ed è finalizzato a distribuire sull'intera collettività nazionale i relativi oneri, assicurandone la copertura con una specifica componente, che entrerà a far parte delle voci della tassa sui rifiuti oppure della tariffa corrispettiva.

In particolare, vengono istituite le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:

- La componente UR1,a, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
- La componente UR2,a, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Entro il 15 marzo dell'anno successivo all'incasso il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa a Cassa per i servizi energetici e ambientali gli importi percepiti a titolo di perequazione. Le somme saranno, poi, destinati ai gestori richiedenti, in base ad un complesso iter valutativo da parte dei singoli ETC.

- La delibera 389/2023/R/rif, pubblicata dall'ARERA il 04/08 sul loro portale, definisce le linee guida della procedura biennale di aggiornamento. Queste indicano la modalità con cui verrà elaborato il nuovo PEF e apportano alcune significative modifiche al MTR-2 che identificano il limite massimo per le entrate tariffarie derivanti dalla Tari o dalla tariffa sostitutiva per tutto il periodo regolatorio 2021-2025, basato sui costi efficienti riconosciuti ai gestori.

Per far spazio a questi aumenti, che con le vecchie regole sarebbero stati comunque non riconosciuti in quanto ben superiori al tasso massimo di crescita delle entrate Tariffarie ammesso (ricordando che il tasso massimo di crescita era, senza considerare le componenti legate ai miglioramenti della qualità o alle modifiche del perimetro gestionale o al D.Lgs 116/2020, dell'1,6%), la delibera Arera consentiva un incremento del tasso di crescita fino anche al 9,6%.

Con nota PEC acquisita al protocollo comunale n. 7742 in data 15.04.2024 - Trasmissione PEF validati per predisposizione manovra tariffaria tari 2024 con la quale il Consiglio di bacino "Venezia Ambiente" trasmetteva il riepilogo definitivo PEF 2024-2025 e la delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 09 aprile 2024 di "Validazione PEF 2024-2025 dei Comuni del bacino Venezia Ambiente - MTR-2 ARERA" con un limite di massimo di crescita delle entrate tariffarie ammesso per il 2024 e per il 2025 pari al 9,39%.

Nel corso del 2025 è stato regolamentato il "bonus sociale rifiuti" introdotto inizialmente dall'articolo 57-bis del decreto legge 124/2019 (convertito nella legge 157/2019), che prevedeva la sua applicazione automatica per le famiglie in condizioni di disagio economico tramite l'ISEE. La sua effettiva messa in opera è stata definita dal Dpcm del 21 gennaio 2025, n. 24 e dalle successive delibere dell'ARERA, che ne hanno stabilito le regole e l'avvio operativo nel 2026.

Con la delibera 355/2025/R/rif l'Autorità ha infatti definito le modalità operative necessarie per consentire l'erogazione automatica del bonus sociale rifiuti, che si aggiunge a quelli già esistenti relativi a energia elettrica, gas e acqua, a ulteriore sostegno della spesa per i servizi essenziali delle fasce più bisognose della popolazione.

Al fine di finanziare il bonus sociale rifiuti viene introdotti a partire dal 2025 una nuova componente "UR3" che è una nuova voce sulla bolletta della TARI (Tassa sui Rifiuti), pari a 6 euro per utenza.

Questa componente perequativa, disciplinata da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), è applicata a tutte le utenze e viene calcolata in base a periodi di possesso o anche in acconto e saldo.

Il bonus, che è pari al 25% della Tari/tariffa corrispettiva dovuta dal cittadino, verrà riconosciuto automaticamente a partire dal 2026 (senza che l'utente ne debba fare esplicita richiesta) a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all'INPS una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia prefissata di 9.530 euro (estesa a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico).

Per il biennio 2026-2028 il PEF non è ancora stato costruito e trasmesso.

La normativa di riferimento per il PEF (Piano Esecutivo di Gestione) 2026-2028 è il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), approvato da ARERA con la delibera del 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/Rif. Questo metodo stabilisce nuove regole per il calcolo delle tariffe dei servizi di gestione dei rifiuti per il quadriennio 2026-2029, introducendo una maggiore enfasi su efficienza,

qualità, e sostenibilità finanziaria, con meccanismi per incentivare la raccolta differenziata e limitare gli aumenti tariffari.

Nel 2026 il comune di Cavarzere procederà ad una presa d'atto del PEF e delle tariffe TARIP che saranno gestite direttamente da Veritas sulla base del passaggio da TARI a TARIP a far data dal 01.01.2026

Nell'anno 2025, infatti, sono iniziate le procedure preliminari per il passaggio dalla TARI alla TARIP (TARI PUNTUALE) che avverrà a partire dal 01.01.2026 con conseguente adeguamento del servizio di raccolta.

La TARIP regolata dalla Legge 147/2013 (comma 652), che istituisce la tariffa puntuale, e dal DM 20 aprile 2017, che ne definisce i principi e i sistemi di misurazione, è un sistema di calcolo della tariffa rifiuti legato alla reale produzione degli stessi, che si basa sul principio che chi meno produce, meno paga.

È opportuno infatti ricordare che la tariffa della Tari puntuale è così composta:

- quota fissa: calcolata in base alla superficie dell'immobile;
- quota variabile, rapportata al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, che comprende:
 - svuotamenti minimi del rifiuto secco non riciclabile: per ogni utenza sono addebitati un numero fisso di svuotamenti minimi all'anno, basato sul numero dei componenti l'utenza domestica oppure sulla tipologia di contenitore richiesto dalle utenze non domestiche;
 - eventuale addebito ulteriore in base al numero di svuotamenti effettivi: una volta conteggiati gli svuotamenti del contenitore di secco non riciclabile realmente effettuati dall'utente nell'arco dell'anno, nella prima bolletta dell'anno successivo viene addebitato un costo a conguaglio per ogni svuotamento che abbia superato il numero fisso di svuotamenti minimi annuali previsti.

L'introduzione della nuova modalità di gestione del servizio comporta:

- Introduzione della tariffa puntuale
- Maggior comodità sia per le utenze del centro che della periferia nel conferimento dei rifiuti.
- Importante contenimento degli abbandoni e dei conferimenti illeciti.
- Sensibile miglioramento del decoro urbano e delle condizioni ambientali del territorio
- Miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e della percentuale di raccolta differenziata
- Miglior percezione da parte della cittadinanza della qualità del servizio.

A seguito della delibera da parte del Consiglio Comunale n 4 del 27.02.2025 avente ad oggetto "Conferma atto d'indirizzo di Giunta Comunale n. 17 del 07.02.2025 - servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani: passaggio a tarip (tariffa rifiuti puntuale avente natura corrispettiva) dal 01.01.2026" si è consolidato il passaggio da tributo (TARI – Gestita dal comune) a tariffa puntuale (TARIP - gestita da Veritas S.p.A).

A partire dal 01.01.2026 si avrà il trasferimento in capo a Veritas S.p.A. sia della fatturazione all'utente che dei costi relativi al servizio di raccolta rifiuti, nel corso del 2025 è avvenuto il passaggio della banca data da comune a Veritas e la sostituzione dei cassonetti e dei bidoni con distribuzione delle "chiavette" all'utenza interessata dalla raccolta stradale.

Il Comune è interessato nella fatturazione agli utenti e nel pagamento del costo del servizio fino al 31.12.2025 e nella gestione dei residui a bilancio relativi gli anni dal 2020 al 2025;

L'introduzione della TARIP prevede un primo anno transitorio (anno 2026) con fatturazione indipendente dal numero degli svuotamenti e con introduzione di una premialità per le utenze con numero di svuotamenti inferiori ai minimi.

In base al "Piano per la standardizzazione dei servizi di raccolta ed introduzione della tariffa puntuale - aggiornamento" redatto da VERITAS S.p.A. e trasmesso al comune con nota n. 2196 del 04.02.2025 il programma per l'adeguamento del servizio e l'introduzione della TARIP è il seguente:

INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE Road Map

Ad oggi è possibile ipotizzare il seguente programma per l'adeguamento del servizio e l'introduzione della TARIP



Il sistema di raccolta proposto da VERITAS S.p.A. nel “Piano per la standardizzazione dei servizi di raccolta ed introduzione della tariffa puntuale” prevede una differenziazione tra centro e periferia.

La zona centrale sarà gestita attraverso la raccolta stradale di prossimità mentre le zone identificate come “periferia” saranno gestite attraverso la raccolta porta a porta per tutte le tipologie di rifiuti.

Relativamente alle utenze non domestiche è previsto un servizio di raccolta “su adesione” da parte dell’utente non domestico che ha produzioni di rifiuto differenziato maggiori rispetto a quelli prodotti in ambito domestico.

La modifica del sistema di raccolta prevede dei costi che sono così ripartiti *:

Stima Costi con mezzi usati ammortizzati

Costi di investimento - acquisto contenitori			
descrizione	quantità	costo unitario	costo totale
Secco - acquisto bidoni 120 lt UD e piccole UND	3200	24,00	76.800,00
Secco - acquisto bidoni 1100 lt altre UND	150	140,00	21.000,00
Secco - acquisto cassonetti 2400 lt con calotta	50	2.330,00	116.500,00
VPL - acquisto cassonetti 3200 lt	55	1.180,00	64.900,00
VPL acquisto bidoni 120 lt UD e piccole UND	3200	24,00	76.800,00
VPL - acquisto bidoni 1100 lt altre UND	150	140,00	21.000,00
Carta - acquisto bidoni 120 lt UD e piccole UND	3200	24,00	76.800,00
Carta - acquisto bidoni 1100 lt altre UND	150	140,00	21.000,00
Carta - acquisto cassonetti 3200 lt	20	1.180,00	23.600,00
Verde - acquisto bidoni 240 lt	2400	32,00	76.800,00
Totale costi acquisto contenitori			575.200,00
Costi di investimento - adeguamento piazzole ecologiche			
descrizione	quantità	costo unitario	costo totale
Opere civili per adeguamento piazzole ecologiche	1	60.000,00	60.000,00
Totale costo adeguam. piazzole			60.000,00
Costi di investimento - acquisto mezzi			
descrizione	quantità	costo unitario	costo totale
Acquisto costipatori 70 q.li	5	25.000,00	125.000,00
Acquisto compattatore posteriore 260 q.li	1	100.000,00	100.000,00
Totale costo di acquisto mezzi			225.000,00
Costi di avvio del servizio			
descrizione	quantità	costo unitario	costo totale
Movimentazione contenitori stazionari	1	8.000,00	8.000,00
Distribuzione kit	1	20.000,00	20.000,00
Totale costi di avvio servizio			28.000,00
Maggiori costi di esercizio			
descrizione	quantità	costo unitario	costo totale
incremento servizi di raccolta	3	40.000,00	120.000,00
decremento servizio campane VPL e front loader verde	1 -	140.000,00 -	140.000,00
Totale maggiori costi di esercizio -			20.000,00

Fonte “Piano per la standardizzazione dei servizi di raccolta ed introduzione della tariffa puntuale”

La stima della maggiore incidenza dei costi sul Piano Economico Finanziario è così suddivisa:

Stima maggiori dei costi sul Piano Economico Finanziario – con mezzi parzialmente ammortizzati

anno tariffa	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 e succ.
anno PEF	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 e succ.
contenitori	106.412 €	102.098 €	97.784 €	93.470 €	89.156 €	84.842 €	80.528 €	76.214 €	
piazzole	11.100 €	10.650 €	10.200 €	9.750 €	9.300 €	8.850 €	8.400 €	7.950 €	
mezzi	41.625 €	39.938 €	38.250 €	36.563 €	34.875 €	33.188 €	31.500 €	29.813 €	
costi avvio servizio	28.000 €								
maggiori costi di esercizio		- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €
maggiori costi stimati	187.137 €	132.686 €	126.234 €	119.783 €	113.331 €	106.880 €	100.428 €	93.977 €	- 20.000 €

Tale variazione dei costi si riferisce al solo servizio di raccolta ed è indipendente dalle altre componenti del PEF e/o dalle future determinazioni dell'Autorità.

Stima della maggiore incidenza dei costi sul Piano Economico Finanziario – ipotesi utilizzo mezzi parzialmente ammortizzati

anno PEF	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 e succ.
anno tariffa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 e succ.
contenitori	47.000,00 €	45.031,25 €	43.062,50 €	41.093,75 €	39.125,00 €	37.156,25 €	35.187,50 €	33.218,75 €	
mezzi e attrezzature	47.000,00 €	45.031,25 €	43.062,50 €	41.093,75 €	39.125,00 €	37.156,25 €	35.187,50 €	33.218,75 €	
costi avvio servizio	53.000,00 €								
maggiori costi di esercizio	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
maggiori costi stimati	265.772,00 €	205.534,88 €	198.297,75 €	191.060,63 €	183.823,50 €	176.586,38 €	169.349,25 €	162.112,13 €	40.000,00 €

Tale variazione dei costi si riferisce al solo servizio di raccolta ed è indipendente dalle altre componenti del PEF

Fonte “Piano per la standardizzazione dei servizi di raccolta ed introduzione della tariffa puntuale”

Per quanto concerne il TEFA sino al 2020, i versamenti del Tefa e Tari o della tariffa avente natura corrispettiva sono effettuati cumulativamente, utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al Tefa (cfr. risoluzioni n. 37/2013 e n. 42/2013, ridenominati con le risoluzioni n. 45/2014 e n. 47/2014), mentre a partire dall'anno d'imposta 2021, gli importi relativi al Tefa sono versati distintamente dalla Tari/Tarip utilizzando i codici tributo istituiti

Il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pagato unitamente alla TARI e da riversare alla Città Metropolitana. Infatti per tutti i pagamenti disposti tramite F24 l'agenzia delle Entrate, a partire dal 1° giugno 2020, effettua direttamente il riparto a

favore della Provincia/Città metropolitana al momento della lavorazione delle deleghe di pagamento dei diversi contribuenti.

CANONE CONCESSIONARIO UNICO

Con la legge di bilancio 2020 è stata prevista, a partire dall'anno 2021, l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunirà in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) è stato istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021. Esso ha sostituito:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

In corso d'anno Il D.L. 77/2021 (art. 40 co. 5 ter) è intervenuto modificando la L. 160/2019 mediante l'inserimento del comma 831 bis riguardante la tariffa applicabile agli impianti installati dagli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica. La modifica, inserita all'interno di un decreto emergenziale, è rilevante per i Comuni, dato che va ad incidere in modo significativo sull'applicazione del Canone patrimoniale alle occupazioni effettuate mediante le antenne e i ripetitori che viene fissato in euro 800/anno. Inoltre, dal 1° dicembre 2021 è entrata in vigore la soppressione dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta solo per i manifesti sociali, privi di rilevanza economica).

Per l'anno 2022 L'art. 1, commi 706-707 della legge n. 234 del 30/12/2021 (legge di stabilità anno 2022) prorogava le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 Ottobre 2020, n. 137, fino al 31 marzo 2022, poi esteso sino a fine anno.

Nel 2026, la stima di entrata collegata al Canone unico è di euro 200.000,00.

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

I commi da 784 a 815 della legge di bilancio per l'anno 2020 contemplano l'attesa riforma della riscossione locale che si auspica possa consentire una più efficace azione di recupero delle entrate proprie degli enti locali.

Il comma 785 prevede che, di tutto il nuovo impianto normativo introdotto, in caso di affidamento delle procedure di riscossione a AdER (Agenzia delle Entrate Riscossione), si applicano esclusivamente le disposizioni sul c.d. "accertamento esecutivo".

Il comma 792 rappresenta in tal senso uno dei cardini della riforma della riscossione delle entrate locali. L'istituto dell'accertamento esecutivo, finora adottato dai soli atti di recupero erariali e gestito dall'agente della riscossione nazionale (AdER), viene infatti esteso anche alla riscossione

locale a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti che in base alle disposizioni che regolano ciascuna entrata non risultino ancora prescritti.

Doveroso premettere che secondo l'interpretazione più diffusa, la specialità delle norme che regolano le sanzioni per violazione del codice della strada porta ad escludere tale fattispecie sanzionatoria dal campo di applicazione della riforma.

A parte ciò, tutti gli atti di riscossione relativi a entrate tributarie e patrimoniali, ivi inclusi quelli emessi dai soggetti affidatari privati, acquisiscono la natura di titolo esecutivo. La lettera a) dispone i contenuti essenziali dei nuovi atti, tra cui l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi dovuti, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie. L'atto deve altresì dichiarare la propria natura di titolo esecutivo, nonché riportare l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni oltre il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli avvisi esecutivi (lett. a) deve essere riprodotto anche in tutti i successivi atti notificati al contribuente nei casi di rideterminazione degli importi in base alle eventuali disposizioni locali che regolano l'accertamento con adesione, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

La lettera b) indica la decorrenza dell'efficacia degli atti stessi ai fini della natura di titolo esecutivo, con riferimento allo spirare del termine per la proposizione del ricorso per i tributi locali, ovvero passati sessanta giorni dalla notifica dell'atto di recupero delle entrate patrimoniali, senza che sia necessaria alcuna altra formale intimazione. Pertanto, le azioni esecutive, incluse le misure cautelari come il fermo amministrativo e l'ipoteca, potranno essere attivate direttamente senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, se il servizio è affidato all'agente di riscossione (AdER) o dell'ingiunzione fiscale, in caso di servizio svolto direttamente dall'ente o da società private concessionarie. La stessa lett. b) propone tuttavia una articolazione temporale – invero non breve – per lo svolgimento della procedura di recupero. L'efficacia di titolo esecutivo degli atti di accertamento decorre dopo 60 giorni dalla notifica dell'avviso (i termini sopra indicati di fatto equiparano in 60 giorni il periodo relativo a intimazioni su entrate patrimoniali al periodo tipico degli atti di accertamento tributari). Decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata al soggetto legittimato alla riscossione forzata sulla base di modalità che saranno oggetto di un provvedimento del Mef, fino al quale sono individuate dal competente ufficio dell'ente. L'esecuzione forzata è poi sospesa per un periodo di 180 giorni se è affidata a soggetto diverso da quello che ha emesso l'avviso di accertamento, ridotto a 120 giorni se svolta dal medesimo soggetto. Le tempistiche sono poi ulteriormente specificate, con riferimento a comunicazioni preventive all'avvio della riscossione forzata, dalle previsioni del successivo comma 795.

Con la riforma della riscossione contenuta nel Dlgs 110/2024 va in pensione la procedura di discarico per inesigibilità, prevista dagli articoli 19 e 20 del Dlgs 112/1999 (che sono abrogati proprio dal decreto citato). Procedura che per la verità ha operato solo in pochi casi, considerando il ripetuto rinvio del termine per la presentazione da parte dell'agente della riscossione nazionale della comunicazione di inesigibilità.

Il decreto ha previsto il discarico automatico dei carichi consegnati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2025, evidenziando però la necessità che l'attività dell'agente sia comunque soggetta a verifiche e controlli.

L'articolo 6 del Dlgs 110/2024 ha previsto che tutti gli enti impositori dovranno effettuare un controllo di conformità sull'azione di recupero dei crediti affidati all'agente nazionale della riscossione. Controllo che dovrà essere svolto secondo le modalità previste dal citato articolo 6 e da uno specifico decreto ministeriale che stabilirà i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo e le modalità, anche telematiche, di effettuazione del controllo.

Il controllo, da svolgersi con le nuove regole, riguarda sia le quote affidate dal 1° gennaio 2025 e, quindi, se non rimosse, oggetto di discarico automatico il 31/12 del quinto anno successivo a quello

di consegna del carico e sia quelle affidate fino al 31/12/2024, il cui discarico invece avverrà secondo quanto sarà stabilito da futuri provvedimenti legislativi elaborati sulla base delle proposte che dovrà presentare un'apposita commissione, nominata con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze. Discarico che avverrà con una precisa cadenza temporale, definita dall'articolo 7 del Dlgs 210/2024 (31/12/2025 per i carichi affidati dal 2000 al 2010; 31/12/2027 per i carichi affidati dal 2011 al 2017; 31/12/2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024).

In termini di incasso, in particolar modo TARI, nel corso degli ultimi anni si è avuto modo di verificare che parte degli insoluti sono da imputare a un ingente numero di utenze errate. Si è proceduto con un lavoro volto a bonificare il credito. Nel corso del 2023 l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali è stata affidata a soggetto iscritto nell'albo così come previsto dall'art. 53 del DLGS 446/76 che ha permesso di recuperare nel periodo 2024-2025 oltre 150.000,00 di residui Tari.

COMPARTECIPAZIONE DI TRIBUTI

Come negli anni precedenti, anche per gli esercizi 2026-2028, è prevista l'applicazione dell'addizionale Irpef comunale nell'aliquota massima consentita dalla legge.

Anche per il 2026 quindi viene confermata l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80% per tutti gli scaglioni di reddito, con una esenzione garantita per i redditi pari o inferiori a € 8.000,00 annui.

La previsione di gettito da addizionale comunale all'IRPEF degli esercizi 2026-2028 è stata effettuata tenendo in considerazione le previsioni assestate degli esercizi 2022 – 2023 e 2024.

L'importo stanziato a bilancio per l'esercizio 2026 viene stabilito in euro 1.500.000,00.

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune di Cavarzere, a titolo di compartecipazione al Fondo di Solidarietà, è pari ad € € 2.255.596,00 tenuto conto anche contributo alla finanza pubblica che i comuni, le province e città metropolitane sono tenuti ad assicurare negli anni dal 2025 al 2029. Al momento non sono ancora stati pubblicati i dati provvisori su FSC 2026 dal Ministero.

Trasferimenti correnti Regionali /Provinciali /Comuni

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio.

Nell'ambito dei Progetti Regionali l'ATS (ambito territoriale sociale) Cona Cavarzere Chioggia gestisce i fondi con Ente Capofila. Sono in fase avanzata le procedure di costituzione dell'ARS VEN-14 nella forma del Consorzio tra Enti. Ma non è ancora stata definita la struttura organizzativa che ha forte impatto sulla struttura dei costi, di cui una buona parte spese da considerarsi di primo impianto. Mentre per la gestione delle attività relative alla spesa sociale e ai LEPS sono presenti nel bilancio le relative spese con la copertura finanziaria delle relative entrate o a carico dell'Ente. Si tratterà pertanto di effettuare in bilancio una permutazione di costi da servizi acquisiti dall'Ente a trasferimenti a favore del costituendo ATS.

Entrate Extratributarie

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi Con particolare riferimento ad alcune entrate si specifica quanto segue:

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere. In particolare si registra l'incasso mensile delle locazioni. Per quanto attiene canoni, locazioni e affitti; all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.

Sono state aggiornate le tariffe asilo nido, mensa scolastica, servizi cimiteriali, assistenza domiciliare, pasti a domicilio.

Tributi in conto capitale

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.

Contributi agli investimenti

Sono previsti contributi Statali PNNR e Regionali iscritti in relazione ai finanziamenti previsti di provenienza regionale.

Entrate da alienazioni di beni materiali ed immateriali

Le previsioni di entrata stimate in euro 131.000,00 si riferiscono all'alienazione di terreni nel territorio comunale, altri € 200.000,00 derivanti dal piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale – Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2021. Inoltre altri 250.000,00 sono stati convenzionati con Adriatic LNG per una operazione di manutenzione strade..

Accantonamenti potenziali: fondo contenziosi

Si prevede un accantonamento di € 25.000,00 al fondo contenzioso spese legali per anno 2026.

Si prevede un accantonamento di € 25.000,00 al fondo contenzioso spese legali per anno 2027.

Si prevede un accantonamento di € 25.000,00 al fondo contenzioso spese legali per anno 2028.

Altre entrate in conto capitale

Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire, queste entrate sono state destinate al finanziamento di spese per investimento per € 35.000,00 e a manutenzione correnti per € 35.000,00 per l'esercizio 2026.

Accensione di Mutui e prestiti

Sono previsti assunzioni di nuovi mutui per l'anno 2026 pari a € 985.000,00

per l'anno 2027 pari a € 750.000,00

per l'anno 2028 pari a € 800.000,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE): E' previsto dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. Il punto 9.9 prevede che "Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti, concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione" Pertanto il fondo deve essere determinato distintamente per l'esercizio 2025 – 2026 e 2027. Lo stesso Principio contabile approva un allegato obbligatorio per tutti gli enti in modo da garantire la confrontabilità dei bilanci

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio

precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, devono essere accertate per l'intero importo del credito ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al FCDE. A questo punto è necessario capire qual è il criterio corretto per l'imputazione degli accertamenti di entrata. Il Principio contabile n. 2 afferma che "L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario."

Per le entrate da proventi per i servizi pubblici il criterio è l'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza, per le sanzioni al codice della strada l'accertamento avviene alla data di notifica del verbale che, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile; le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari (come bollettini o liste di carico) vengono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo. Mentre i ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comportano l'accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale del federalismo fiscale (è il caso ad ex. dell'addizionale comunale all'IRPEF). La registrazione di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile, viene effettuata quando l'avviso diventa definitivo (sempre che il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo, per cui l'accertamento avviene per cassa).

Con la esternalizzazione del servizio ambientale esce dal bilancio la gestione delle entrate che composta una drastica riduzione del FCDE.

Si prevede un accantonamento di € 5.000,00 al FCDE per anno 2026.

Si prevede un accantonamento di € 10.998,00 al FCDE per anno 2027

Si prevede un accantonamento di € 9.798,00 al FCDE per anno 2028

Fondo Pluriennale Vincolato

Si rimane in attesa della redazione del Riaccertamento residui 2025 per individuare i fondi FPV nell'esercizio 2026

Accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 "non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di

pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

Accantonamento al Fondo garanzia crediti commerciali annualità anno 2025 pari a € 0.00

Indica come da D.G.C. n. 8 del 22.01.2025 che :

Riscontrato che nella piattaforma crediti commerciali non risultano comunicati i pagamenti di alcune fatture e di conseguenza, alla luce della nuova versione del comma 861 della legge 145/2018 sopra riportata, ritenuto di procedere ai conteggi sulla base dei propri dati contabili:

- Stock del debito al 31/12/2023 € 48.610,78
- Stock del debito al 31/12/2024 € 43.614,51
- Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2024 € 7.647.083,54
- Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2024 gg - (18)
- **Rilevato che:**
- l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2024 *non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*".
- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a gg. - (18)
- **Rilevato pertanto che**
- l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del *fondo garanzia debiti commerciali*

Contratti Finanziari di Derivati

Non sono presenti contratti Derivati.

Garanzie principali o sussidiarie

Non presenti.

Avanzo di amministrazione applicato

Non si applica l'avanzo di amministrazione 2026:

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati: per quanto riguarda l'entrata, in relazione a: - effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto)

- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;

- riflessi della manovra tributaria in corso di approvazione;

per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;

- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)

- scadenze contrattuali;

- cronoprogramma dei pagamenti predisposto dall'Ufficio Tecnico.

E' stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi, in vigore della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza e di cassa:

- sussistono problemi per il rispetto del patto di stabilità interno a fronte dei residui spese in conto capitale per lavori già iniziati.
- rispettare termini di pagamento delle fatture.

ELENCO ANALITICO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2025.

Si rimanda a specifico allegato.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Per quanto riguarda la spesa per investimenti si allega il prospetto con il dettaglio del ricorso all'indebitamento.

PA AGENDA DIGITALE 2026

Si riportano i progetti programmati a seguito di partecipazione al bando " Risorse in Comune"

ENTRATA	USCITA		2026
5009	8032	P.N.R.R. RISORSE IN COMUNE	50.000,00
5009	8032/1	P.N.R.R. RISORSE IN COMUNE	50.000,00
5009	8032/2	P.N.R.R. RISORSE IN COMUNE	50.000,00
TOTALE			150.000,00

VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO .

A seguito della legge n. 145 del 30.12.2019 si applicano i disposti del c. 819/823. Pertanto dal 2020, già in fase previsionale il vincolo di finanzia pubblica coincide con gli equilibri ordinari del Dlgs 118 e del Tuel. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza " non negativo" desunto dal prospetto degli equilibri finanziari complessivi.

RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

L'Ente risulta contabilmente all'interno dei vincoli di Indebitamento per il triennio 2026-2028 come da prospetto allegato.

ELENCO PARTECIPAZIONI

Si rimanda a specifico allegato all'interno del DUP 2025/2027.

Elenco delle entrate non ricorrenti.

Cap 1770 Contr. Regionale “ Centro Antiviolenza”	pari a	€	5.000,00
destinato alle spese cap 7385 del Centro Antiviolenza”	pari a	€	5.000,00
Cap 3003 Recupero giacenze casa di riposo	pari a	€	24.032,00
destinato alle spese “rette di ricovero”	pari a	€	24.032,00
Cap 1766 Ctr. Reg. famiglie Affidatarie	pari a	€	25.000,00

Totale entrate	pari a	€	54.032,00